

CLXXX.

TORNATA DEL 27 APRILE 1907

Presidenza del Presidente CANONICO.

Sommario. — *Comunicazione — Votazione a scrutinio segreto — Segue la discussione del disegno di legge: « Ordinamento della Somalia meridionale (Benadir) » (N. 264) — Il senatore Sonnino, relatore, chiede, ed il Senato consente, di aggiungere altre dichiarazioni al discorso pronunziato nella precedente tornata; il senatore Carafa d'Andria, della Commissione, presenta, a nome di questo, un ordine del giorno che è appoggiato dal senatore Arcoleo — Dopo dichiarazioni del ministro degli affari esteri, il senatore Sonnino, relatore, in nome della Commissione, ritira l'ordine del giorno presentato, sostituendolo con un altro — Quest'ordine del giorno è approvato — Senza discussione, si approvano i primi due articoli del disegno di legge — Si votano l'art. 3 con un'aggiunta proposta dal ministro degli affari esteri e l'art. 4 con un emendamento della Commissione; gli articoli 5, 6 e 7 si approvano senza osservazioni; l'art. 8, dopo osservazioni del senatore Sonnino, relatore: l'art. 9 senza discussione; l'art. 10 con un emendamento della Commissione; senza osservazioni si votano gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15; il 16 nel testo ministeriale, su proposta del ministro degli affari esteri; e infine senza discussione gli articoli dal 17 al 23, ultimo del disegno di legge, che è rimandato allo scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — Chiusura di votazione — Approvazione del disegno di legge: « Contratto di permuta di un terreno demaniale sito nella spiaggia di Porto Said con altro del Governo Egiziano per la costruzione di un edificio scolastico » (N. 508) — Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio della Società delle industrie femminili italiane » (N. 465) — Parlano i senatori Sonnino, Bettoni, e Cadolini, relatore, ed i ministri degli affari esteri e delle finanze — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degl' Istituti pii di Potenza » (N. 512) — Discussione del disegno di legge: « Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla imposta di ricchezza mobile » (N. 491) — Non ha luogo discussione generale e, senza osservazioni, si approvano i primi tre articoli — L'articolo 4 ed ultimo è approvato dopo raccomandazioni fatte dal senatore Borgatta, relatore, accettate dal ministro delle finanze — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla fillossera » (N. 492) — Votazione a scrutinio segreto — Chiusura e risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti: Il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, delle finanze, dell'agricoltura, industria e commercio, e degli affari esteri.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della tornata precedente il quale è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera dell'onor. senatore Canevaro.

« Venezia, 25 aprile 1907.

« Eccellenza,

« Prego V. E. ed il Senato di volermi esonerare da membro della Commissione di vigilanza al Fondo per l'emigrazione durante la presente Sessione della XXI legislatura, perchè la mia condizione di salute non mi permette di recarmi alla Capitale quanto è necessario, per sostenere tale onorifico ed importante incarico.

« Come sempre di V. E.

« Devotissimo aff.mo collega
« N. CANEVARO ».

Do atto all'onor. Canevaro di queste dimissioni. Nella prossima tornata si provvederà alla nomina del Commissario vacante in questa Commissione, come pure alla nomina di un componente della Commissione per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole, in sostituzione del dimissionario senatore Morandi.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-1908 ». Prego l'onor. senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Ordinamento del Benadir (Somalia Italia meridionale) » (N. 264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Ordinamento del Benadir (Somalia Italia meridionale) ».

Ieri fu chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Si procede ora alla discussione degli articoli. SONNINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO, *relatore*. Mi permetta il signor Presidente una domanda: ieri fu proprio chiusa definitivamente la discussione generale?

PRESIDENTE. Nessuno avendo domandato dopo di lei la parola, dichiarai chiusa la discussione generale. Però se il relatore crede di aggiungere qualche cosa anche oggi, credo che il Senato non vi si opporrà.

SONNINO, *relatore*. Sarebbe bene toccare un argomento già ieri accennato e sul quale la Commissione mi ha pregato di richiamare l'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se consente che la Commissione faccia alcune dichiarazioni. (Il Senato consente).

PRESIDENTE. Allora do facoltà di parlare al relatore.

SONNINO, *relatore*. Fu ieri trattata la questione se il Governo doveva fare o più presto o più tardi ciò che era necessario per affermarci nella Colonia, per prendere possesso della medesima.

L'onorevole ministro non si spiegò perfettamente su questo proposito, sebbene non si dichiarasse assolutamente contrario.

La Commissione, discutendo a questo proposito, pensò che sarebbe stato prudente da parte nostra indicare più precisamente il nostro pensiero, vale a dire, associarsi più esplicitamente alle considerazioni svolte dall'onorevole presidente della Commissione, il senatore Baldissera. E a questo scopo abbiamo studiato e preparato un ordine del giorno ed incaricato l'onorevole collega Carafa D'Andria di svolgerlo.

PRESIDENTE. Il senatore Carafa D'Andria ha facoltà di parlare.

CARAFÀ D'ANDRIA, *segretario della Commissione*. Signori senatori, la discussione che

ieri si è svolta a proposito di questo disegno di legge che è innanzi all'esame del Senato, ha provocato una discussione assai grave. Le dichiarazioni del nostro illustre Presidente, generale Baldissera, erano dirette a considerare una condizione speciale nella quale si trova quello che si vuol chiamare una nostra colonia. Egli, riassumendo in breve le sue parole, disse che noi non occupiamo se non alcune località (non oserei chiamarli porti), della costa; che noi non abbiamo fatto altro che limitarci alla amministrazione delle dogane e che l'*hinterland* di queste località è minacciosa e pericolosa.

Egli fece osservare inoltre come al concetto di cominciare da un bilancio più stretto per arrivare ad una maggiore larghezza di stanziamento per la colonia, fosse invece da preferire assolutamente l'opposto; cioè cominciare dalla occupazione di questa colonia e poi sviluppare tutte quelle imprese economiche le quali, maggiormente garantite dalla sicurezza stabilita nella colonia stessa, potevano trovare quelle condizioni di sicurezza per le quali potevano svolgersi senza tentennamenti e senza ansie.

Faceva osservare inoltre che i conflitti e le spese non si sarebbero evitati col primo metodo, col metodo cioè del temporeggiare; ma che invece il procedere, non dirò per gradi, ma il procedere così a salti a seconda che l'opportunità potesse parere utile ad una nazione, portava con sé un pericolo, quello di dare tempo a questi Somali di riunirsi nei punti non occupati, di affilare le loro armi, di preparare le loro aggressioni.

Riassunto così, e io credo di essere stato abbastanza fedele, il pensiero del generale Baldissera (*il senatore Baldissera fa segni di assentimento*), la Commissione ha creduto di presentare un ordine del giorno ispirato appunto a questo concetto, ordine del giorno di cui do lettura e sul quale invoco l'attenzione dei signori senatori: « Il Senato, considerando che la legge in esame è diretta alla protezione di quelle imprese d'indole economica, le quali non possono efficacemente svilupparsi, se non garantite dalla autorità sensibile dello Stato sulle operazioni indigene, e considerando che il temporeggiare non evita le spese, nè pericoli, invita il Governo del Re a spiegare un'azione energica e potente per rendere effettivo il possesso della colonia ».

Io aggiungerò che quest'ordine del giorno, che la Commissione raccomanda al Senato, va inteso come semplice esortazione al Governo, ed è ben lontano dal voler essere una censura. Ed ora mi si permettano pochissime considerazioni.

Si è, e non solo dall'attuale ministro degli esteri, ma anche, ricordo, da altri ministri, sempre detto che l'opinione pubblica non era favorevole alle imprese d'indole coloniale. Ora io dico che questa opinione pubblica è stata provocata da un'azione che venne appunto dai Governi che si sono succeduti dopo la pace di Adua. I Governi che si sono succeduti dopo Adua, si sono quasi scusati delle imprese coloniali in Africa, dicendo: « Non ci siamo andati noi ». Ora è naturale che, quando il Governo del paese, che è quello che ha conquistato coi trattati e con le armi questa colonia, e che la dovrebbe sviluppare, dichiara quasi di non essere responsabile dell'errore di possedere la colonia stessa, è naturale, dico, che l'opinione pubblica non possa essere favorevole ad uno sviluppo coloniale.

Per quel che riguarda poi il Benadir noi abbiamo assistito al modo come si è svolta l'opinione pubblica rispetto a questa colonia.

Una Compagnia che amministrava le dogane, caduta in discredito, provocò maggiore avversione alla colonia stessa; dopo notizie di scontri con le tribù, nessun vantaggio d'indole economica era venuto a scuotere l'opinione pubblica. Poi venne questo disegno di legge, che è appunto diretto a proteggere quelle imprese coloniali, che non potrebbero mai svilupparsi quando non fossero sorrette dalla autorità e dall'azione dello Stato, imprese le quali, limitandosi alla parte puramente economica, cioè commerciale, industriale ed agricola (private, come del resto giustamente fu fatto, dell'esercizio della sovranità, perchè si è voluto, ripeto, giustamente togliere l'esercizio della sovranità a queste Compagnie e limitare la loro azione ad un'azione puramente economica), bisogna che siano garantite, e per farlo, occorre avere il possesso effettivo del territorio, perchè non è possibile proteggere imprese se non si ha effettivamente il possesso del territorio, e soprattutto se nella mente degli indigeni non ci sia un concetto alto della forza dell'autorità dello Stato occupante.

Chiunque si è occupato di cose orientali, chiunque anche per breve tempo, ha viaggiato nei paesi dell'Oriente, sa come la sola cosa che sia rispettata da quei popoli è la forza, e questo rispetto non viene solo a quelle popolazioni dal fatto che essendo barbare, primitive, non si può ottenere autorità su di esse in altro modo che con la forza, ma anche perchè la loro religione, col Corano, non fa che una continua imposizione, una continua esortazione all'esercizio della forza: basti ricordare un versetto, che dice, presso a poco così: « quando si va con fede in una impresa, l'Allah manda cinquemila angeli, ossia cinquemila guerrieri, ad accompagnarla ». Oggi la stessa relazione ministeriale ci avverte che non si esce da questa località della costa senza pericolo di aggressioni. Finora si sono avuti scontri con esito felice per le nostre armi, ma ciò si ripeterà sempre? Bisogna aggiungere che non è dato ad un paese di scegliere la penetrazione pacifica o quella a mano armata; la forma di penetrazione nelle colonie è dovuta a certe condizioni che non sono nella volontà del colonizzatore, ma sono il frutto di certe condizioni interne, dell'*hinterland*, le quali ora richiedono la persuasione, ora l'esercizio della forza.

Tutte queste regioni Somale io credo (e forse interpreto con questo il pensiero della Commissione) non possiamo amicarcele che solamente andando incontro a quei conflitti, i quali, se non sono diretti contro di esse, sono diretti contro i loro nemici, contro i razziatori Amara e contro tutti coloro che vengono a premere, sia per esazioni di tributi, sia per razzie, su quelle popolazioni. Quindi noi non potremo in nessun modo evitare conflitti, nè potremo evitare quelle spese inerenti al munizionamento, all'approvvigionamento di qualunque impresa, sia piccola che grande. La Commissione, invitando, esortando il Governo a fare in breve tempo quello che sarà obbligato a fare, a meno che non voglia rinunciare alla Colonia, e seguendo cioè il pensiero espresso ieri dal generale Baldissera, è venuta nella determinazione di presentare l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di leggere al Senato. Quindi la Commissione prega l'onor. ministro di prendere in seria considerazione questa nostra esortazione, e certamente, quando egli avrà legato il suo nome ad una costituzione effettiva e seria di una

nuova colonia d'Italia, basterà questo perchè nell'attivo della sua azione politica possa segnare una pagina di cui gli dovranno essere riconoscenti tutti gli Italiani.

ARCOLEO. Domando la parola.

CARAFÀ D'ANDRIA, *segretario della Commissione*. Io non aggiungerò altro. La raccomandazione che si fa al ministro degli esteri viene appunto dal fatto che essa, ripeto, non suona censura, ma è un invito; e questo stesso invito si fa anche agli onor. senatori che ieri, con una così riverente attenzione, hanno udita la voce di un soldato italiano, di un nostro collega, alla cui opinione avversari e fautori debbono sempre inchinarsi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale: « Il Senato, considerato che la legge in esame è diretta alla protezione di quelle imprese di indole economica, le quali non possono effettivamente svilupparsi se non garantite dall'autorità sensibile dello Stato sulle popolazioni indigene, e, considerando che il temporeggiare non evita nè spese nè pericoli, invita il Governo del Re a spiegare un'azione energica e prudente per rendere effettivo il possesso della Colonia ».

L'onor. Arcoleo ha chiesto di parlare; faccio però notare che la discussione generale era stata chiusa e solo perchè alcune osservazioni si volevano fare dall'Ufficio centrale, col consenso del Senato, è stata riaperta.

L'onor. Arcoleo vuol parlare sull'ordine del giorno?

ARCOLEO. Umilmente faccio osservare che l'ordine del giorno non è un monopolio della Commissione, per quanto autorevole. Quando viene presentato un ordine del giorno lo si deve discutere. Del resto sono ossequente al regolamento e all'autorità del Presidente.

PRESIDENTE. Allora l'onor. Arcoleo ha facoltà di parlare sull'ordine del giorno.

ARCOLEO. Ho preso la parola quasi per invito dell'illustre e caro mio amico, il ministro degli esteri. Egli si è doluto che veramente, rispetto alla politica coloniale, non ci sia una opinione pubblica. Lascio stare la definizione assai mitologica dell'opinione pubblica, ma per lo meno mi si permetterà di dire che vi sia un'opinione pubblica nel Senato; ora, avendo visto che la discussione si raggira tra il Presidente autorevole

della Commissione, la Commissione ed il ministro, ho voluto dire qualche cosa che serva come indizio di una possibile opinione pubblica. (*Siride*).

Anzitutto il ministro è stato troppo modesto. Onorevole ministro degli esteri, io ho sempre eccitato i ministri a sentirsi Governo, perchè mi pare che quella autorità sensibile che ora invoca la Commissione, con un aggettivo che non so se sia discutibile o no, si debba ravvisare in tutta l'azione del Governo. Ora il ministro ha detto: nella mia azione procederò sempre d'accordo col Parlamento. Queste sono forme assai prudenti, assai diplomatiche, ed io le vorrei sempre consacrate nei telegrammi o nelle note che si scambiano fra i Governi; ma dinanzi ai Parlamenti occorre che voi vi facciate sentire Governo, cioè assumiate le azioni e le responsabilità.

Nessuno di noi vuole eccitare a sorprese ed avventure, ma noi vogliamo che, quando si ha la fortuna di avere al Governo uomini prudenti come voi, prendiate l'iniziativa, perchè gli individui audaci e temerari li temiamo, i prudenti aspettano l'iniziativa dal Parlamento, e allora non si farà mai nulla.

Ecco perchè io credo che nelle reciproche transazioni avvenute tra l'Ufficio centrale ed il ministro degli esteri, si sia venuti ad una risoluzione che non mi pare molto concorde con l'ordine del giorno di oggi. Il ministro aveva nel suo progetto, credo all'art. 16, posto come titolo « Difesa della colonia », e ci si sentiva in quelle parole qualcosa che poteva anche coordinarsi con le idee esposte ieri, così autorevolmente, dal senatore Baldissera. L'Ufficio centrale ha sostituito « Tutela della colonia », vale a dire all'idea del Governo che poteva coordinarsi con una occupazione immediata, ha sostituito un concetto di pura e semplice amministrazione.

Ieri il ministro diceva che in questa specie di iniziative che si prendono ora nella espansione coloniale, di cui è primo sintomo questa transazione, fatta con molta prudenza e con molta assennatezza dal Governo, si vuole accentuare il concetto di amministrazione; questo si può dire per un territorio nostro, ma quando si tratta di espansione coloniale, anche solo economica, Governo ed amministrazione devono essere fusi ed uniti insieme, e non capi-

rei la tutela senza un substrato di difesa. Per questo io mi preoccupo, e lo dico francamente, che si voglia poi aspettare quella tale opportunità da qualche insuccesso; perchè, quando il Governo dice: « secondo l'opportunità e secondo l'evenienza dobbiamo provvedere », io credo che il Governo assuma solo l'ultima parte dei suoi compiti, che consistono nel vedere, prevedere e provvedere. Quindi non posso dichiararmi soddisfatto della trasformazione, dirò così, perfino del titolo all'articolo 16, essendosi soppressa quella parte, che, in certo modo, poteva essere coordinata alle idee esposte dal generale Baldissera.

Quanto poi a quello che costituisce la responsabilità nostra, onorevole ministro, lei ha detto che è nei limiti del bilancio, e noi non sappiamo che approvarlo, che lodarlo; ma d'altra parte se crede necessario di premunirsi fin d'ora, di far sentire che c'è un Governo, e che sarebbe espresso da quella forma molto carezzevole di autorità visibile, il ministro non si deve preoccupare, giacchè il Ministero concede i fondi che sono indispensabili perchè un governo ci sia.

È molto ingenuo il credere che in quelle regioni si possa soltanto fare dell'amministrazione, ed ella stesso dice che quelle popolazioni non solo sono incivili, ma irriducibili. Mi permetto di aggiungere un'ultima osservazione ed ho finito. Io sono stato provocato a parlare dalle parole del ministro quando ha detto: « ma che volete esercitare un'azione civilizzatrice presso quelle genti che sono dominate da un fanatismo che le cristallizza »!

Non intendiamo già di portare il faro della civiltà, o di portare altrove quella istruzione pubblica con cui non abbiamo saputo illuminare il nostro territorio, ma intendo accennare che questo fanatismo cristallizzato appunto implica che non c'è altro modo di farsi rispettare, che rendendo visibile la figura del Governo; e questa non si renderà visibile dinanzi a quelle popolazioni, se essa viene dopo una sconfitta o dopo un deplorabile avvenimento.

Per queste ragioni, concludo che non intendo neanche presentare una proposta perchè non me lo permetterebbe il regolamento, ma non aspetto neanche con molta fiducia la parola del ministro nel senso di accettare o no l'ordine del giorno, perchè questo lascia le cose

come sono; ma non devo dissimulare, che, data la prudenza, l'esperienza del presidente della Commissione, che ne ha dato saggio per lunghi anni, il ministro degli esteri consentirà che molti, più o meno autorevoli, siamo in Senato inclinati a credere che il generale Baldissera nel suo discorso abbia fatto una proposta che poteva essere un monito, e che, quale essa sia, il Governo farà bene a raccogliercela in qualche provvedimento, in qualche proposta ulteriore.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. È bene spiegarsi chiaramente, perchè io credo che in questa discussione si nasconda un equivoco profondo. L'ordine del giorno della Commissione certo non lo chiarisce, poichè è un ordine del giorno vago ed indeterminato.

Che cosa si vuole dal Governo? Che cosa io intendo di fare? Io non potrei mai accettare l'ultima parte dell'ordine del giorno della Commissione perchè imporrebbe al Governo una impresa che io credo inattuabile. Che cosa s'intende per possesso effettivo di tutta la Colonia? La nostra Colonia, alla costa si estende dal fiume Giuba fino al capo Guardafui e verso l'interno i confini sono ancora indeterminati; anche volendola limitare a quella zona minima che l'Abissinia sostiene essere dei 60 chilometri dalla costa, costituisce una tale estensione enorme che, per occuparlo effettivamente, non sarebbero sufficienti quei 100 milioni che l'Inghilterra spese nella spedizione contro il Mullah, operando sopra una superficie di terreno che è appena il quarto della zona che si dovrebbe occupare. Quindi io dichiaro che l'occupazione immediata dell'intero protettorato della Somalia io l'escludo, perchè la credo d'impossibile attuazione.

L'onor. Arcoleo ha parlato di bilancio, ed ha detto: Fate quello che credete necessario, i fondi non vi saranno negati dai vostri colleghi. Certamente, ma dentro certi limiti. Potrei io oggi, leggermente, avventurare il paese in una spedizione che portasse un impegno di oltre 100 milioni, anzi molto al di là dei 100 milioni? La spedizione inglese è costata 100 milioni per quello che apparisce nel bilancio, ma ce ne sono parecchi altri che sono nascosti nel bilancio delle Indie, e credo di non andare er-

rato assegnando a 150 milioni il costo dell'intera spedizione.

Ora, in questo senso, quando si tratta d'impegni così rilevanti, non è il caso di avere il consenso del collega del tesoro e qui ricorre l'opportunità della mia frase, senza venir meno a nessuna responsabilità, perchè modestamente ho dimostrato che quando era il caso di assumere la responsabilità, io l'ho saputa assumere; qui è il caso di dire che ci vuole il consenso del Parlamento. Prima di avventurarci ciecamente in questa impresa bisogna calcolare quali sono le conseguenze, quali sono gli impegni e gli sforzi che si richiedono da parte nostra.

Detto questo, un'altro equivoco c'è nella discussione; escludendo questa spedizione la quale poi richiederebbe spese rilevanti, perchè occorrerebbe l'occupazione effettiva del territorio, mediante un esercito coloniale rilevante, per poter mettere la nostra Colonia al coperto da qualche sorpresa, pare che il lato opposto di questa impresa coloniale gigantesca sia il non far nulla; io non ho mai detto questo, io intendo di fare tutto quello che è possibile nei limiti ristretti in cui si trova il nostro bilancio. Io credo che il generale Baldissera sia incorso in un equivoco quando ha parlato di un corpo di 4000 ascari, che sarebbero sufficienti per l'occupazione della Colonia.

Egli ha citato i rapporti dei vari governatori, ma questi governatori accennando ad un corpo di 4000 ascari si proponevano un compito più modesto e limitato; si proponevano di provvedere contro le sorprese che potrebbero venire dalla tribù dei Binul, si proponevano appena l'occupazione di Gheledi che è poco distante da Mogadiscio. Da questo all'occupazione completa della Somalia vi è una differenza enorme.

Che cosa deve fare il Governo? Il senatore Baldissera accennava opportunamente alle carovane che vengono dall'interno, e che occorrerebbe impedire che fossero sviate, egli diceva, per Zeila o Kisimaio. Da Zeila non è questione, perchè le carovane che vanno a Zeila, non hanno che fare con quelle che approdano al Benadir. Il commercio del Benadir viene dalle regioni degli Arussi e dall'Ogaden. Una concorrenza pericolosa è quella di Kisimaio.

Una cosa che mi propongo di fare, e per la quale ho già dato mandato al governatore in

un foglio d'istruzione, che io stesso gli ho consegnato prima di partire, è questo: assicurare le vie da Lugh e Bardera per Brava e Giumbo e quindi aumentare il corpo degli ascari quanto è necessario, perchè le carovane che fanno capo a Lugh possano accedere con piena sicurezza ai porti del Benadir; nominare un ispettore che percorra tutta la linea del Giuba e dia al commercio fluviale tutte le possibili facilitazioni; valermi delle facoltà che l'ultimo trattato di commercio con l'Etiopia mi concede, nominando due residenti commerciali a Dolo e negli Arussi; in modo che operino colà attivamente perchè il commercio di quelle regioni affluisca ai porti del Benadir e, finalmente, come è stato ieri detto giustamente, se noi vogliamo sviluppare la colonizzazione verso l'interno, e soprattutto la coltivazione del cotone, che è quella che rappresenta l'avvenire della Colonia, poichè gli esperimenti che sono stati fatti in questi anni, in scala limitata, hanno dato risultati eccellenti, occorre che, se noi vogliamo che questa colonizzazione si estenda e che questa coltura sia possibile, ci mettiamo in grado di proteggere efficacemente coloro che si spingeranno verso l'interno per coltivare i terreni. Indipendentemente dalle trattative che sono in corso per la costituzione di una grande Società per lo sfruttamento della Colonia, è un fenomeno confortante che io abbia già ricevuto delle domande individuali, separate, di concessioni; ne ho già due di 5 mila ettari ciascuna per la coltivazione del cotone.

Ora il compito del governatore sarà precisamente di determinare quali sono i terreni dei quali lo Stato può disporre, di farne la pianta, di regolarne le concessioni e quindi poi d'impiantare in quei luoghi delle guarnigioni; perchè coloro che si recano nella Colonia per questa coltivazione siano tutelati e protetti. È anche indispensabile di assicurare la comunicazione tra Merka e Mogadiscio e la sicurezza della loro zona interna, e questo soprattutto, perchè durante il periodo della costa chiusa i residenti non siano obbligati a rinchiudersi in questa città e rimanervi quasi assediati. Questo è un programma abbastanza vasto. Questo io mi propongo di fare, questo io credo che sia pratico e possibile. Se la Commissione dall'ordine del giorno toglie le ultime parole che, secondo me, rappresentano una cosa assolutamente

inattuabile, io non ho difficoltà di accettarlo; in caso diverso, appunto per quella responsabilità che a me spetta, e che non intendo di declinare, io dovrei dichiarare che non accetto l'ordine del giorno.

SONNINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO, *relatore*. Dopo tutte queste dichiarazioni esplicite e larghe, più di quello che ci promettevano le parole dell'onorevole ministro nella tornata di ieri, la Commissione non avrebbe nessuna difficoltà anche di ritirare l'ordine del giorno; ma, come abbiamo detto, avendo acconsentito alle dichiarazioni del Governo, col quale siamo di accordo, ripresentiamo lo stesso ordine del giorno modificandolo così: « confida nell'azione prudente ed energica del Governo del Re ».

PRESIDENTE. Allora la redazione definitiva dell'ordine del giorno presentato dall'Ufficio centrale sarebbe la seguente:

« Il Senato, considerando che la legge in esame è diretta alla protezione di quelle imprese d'indole economica, le quali non possono efficacemente svilupparsi se non garantite dall'autorità sensibile dello Stato sulle popolazioni indigene, confida nell'azione prudente ed energica del Governo del Re ».

Il ministro ha dichiarato di accettare quest'ordine del giorno. Lo pongo perciò ai voti. Coloro che intendono di approvarlo sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Ora passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

TITOLO I.

Del governo della colonia.

Art. 1.

Le regioni dell'Africa orientale soggette alla sovranità dell'Italia, poste tra il sultanato di Obbia ed il fiume Giuba e tra l'Oceano Indiano, l'Etiopia e la Somalia inglese, sono riunite sotto una unica Amministrazione, e denominate Benadir.

(Approvato).

Art. 2.

La colonia del Benadir è retta da un governatore civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il governatore esercita le sue funzioni a mezzo di un ufficio di governo e di residenti.

In caso di assenza del governatore il ministro degli esteri indicherà il funzionario che ne farà le veci.

(Approvato).

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re:

a) di estendere al Benadir, opportandovi le modificazioni richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia degli Italiani, i Codici, le leggi ed i regolamenti del Regno, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove, mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini locali in quanto non siano contrari ai principii delle leggi italiane;

b) di promulgare nella Colonia, tenuto conto delle condizioni locali, le disposizioni relative all'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare;

c) di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato, rispettando le occupazioni attuali che possono costituire diritti secondo consuetudini locali;

d) di alienare fabbricati o terreni di proprietà demaniale o di provvedere alla loro messa in valore, per mezzo di affitti o concessioni temporanee, o perpetue a titolo oneroso o gratuito;

e) di provvedere intorno ai tributi indigeni, ai dazi doganali e alle imposte e tasse aventi effetto anche su persone non residenti nella Colonia;

f) di regolare il sistema e la circolazione monetaria;

g) di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia, per interessi e quote di rimborso, non potrà superare una somma equivalente ai due terzi delle entrate proprie ordinarie della Colonia, computate sulla media dell'ultimo quinquennio, e l'impiego di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. D'accordo con l'Ufficio centrale, propongo che al comma *g* di questo articolo, dopo le parole: «di contrarre mutui e di accendere debiti, ecc.» si aggiungano le altre: «in esenzione di qualsiasi imposta».

La ragione di questa aggiunta sta nel fatto che il bilancio coloniale è consolidato.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro degli esteri propone, d'accordo con la Commissione, di aggiungere al comma *g* dell'art. 3, dopo le parole: «di contrarre mutui, e di accendere debiti», ecc., le altre: «in esenzione di qualsiasi imposta».

Pongo ai voti questa proposta. Coloro che intendono approvarla sono pregati di alzarsi.

(Approvata).

Se nessun altro domanda la parola su questo articolo, porrò ai voti l'intero art. 3 così modificato. Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passeremo alla discussione dell'art. 4, che rileggo.

Art. 4.

Il Governo del Re, è autorizzato a delegare, con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, al Regio commissario, le facoltà di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'art. 3.

Nel Reale decreto di delega della facoltà di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, dovranno essere indicate le opere per provvedere alle quali tale facoltà è consentita al Regio commissario.

SONNINO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SONNINO, *relatore*. C'è da fare una piccola modificazione di forma a questo articolo: Dove si dice: *R. commissario*, bisogna invece dire *governatore*, e ciò perchè negli altri articoli si è fatto lo stesso.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare su questo art. 4, lo pongo ai voti con la modificazione indicata dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

Le facoltà indicate negli articoli 3 e 4 sono esercitate dal Governo del Re con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, istituito in virtù dell'art. 1 della legge 24 maggio 1903, n. 205, (Approvato).

Art. 6.

Nei rispetti della Colonia del Benadir tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re saranno esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri. (Approvato).

Art. 7.

Il governatore, nella sua qualità di rappresentante del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i ministri del Re possono delegare. (Approvato).

Art. 8.

Il Governatore ha facoltà:

- a) di variare i diritti doganali di uscita secondo la necessità del commercio;
- a-bis) di regolare il cambio;
- b) di aumentare o diminuire, quando speciali circostanze lo richieggano, i tributi indigeni, limitatamente all'esercizio in corso ed entro i limiti di un terzo;
- c) di provvedere con suo decreto ai servizi delle residenze, di pubblica sicurezza, delle carceri, di porto, di posta e telegrafo, di contabilità, di cassa, dei lavori pubblici, della sanità pubblica ecc.;
- d) di emanare regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca, per la razionale utilizzazione e la conservazione delle foreste e per la concessione di terreni a scopo edilizio;
- e) di tener sospesa l'applicazione delle pene e d'interromperne l'espiatione, anche quando fosse incominciata, in quei casi eccezionali nei quali egli credesse conveniente di proporre la grazia;
- f) di condonare qualsiasi multa dovuta all'erario pubblico, salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto;
- g) di preudere, con ordinanza propria, i provvedimenti di sicurezza richiesti dall'ordine

pubblico e di farli eseguire, previo bando, dalla forza a sua disposizione.

i) di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

SONNINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO, *relatore*. In questo articolo, osservo che non può restare il secondo capoverso distinto col numero *a bis*) e l'altro distinto con la lettera *i*), ma bisogna cambiare le lettere.

PRESIDENTE. È giusto, l'articolo sarà poi coordinato, cambiandosi l'indicazione delle lettere del comma. Lo pongo ai voti.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 9.

Tutte le facoltà accordate al governatore in virtù della presente legge, si esplicano con snoi decreti da comunicarsi immediatamente al Governo del Re.

(Approvato).

Art. 10.

I residenti hanno la rappresentanza del governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate con decreto commissariale. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia, secondo lo speciale regolamento, di cui alla lettera *c* dell'art. 8, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.

SONNINO, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO, *relatore*. In questo articolo 10 bisogna correggere qualche cosa, poichè non può restare la dicitura come in esso articolo è posta. L'articolo dice: « i residenti hanno la rappresentanza del governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate »; ora bisogna dire invece: « i residenti saranno nominati dal governatore » e sopprimere inoltre nel periodo stesso le parole: « con decreto commissariale ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti le modificazioni proposte dal relatore.

Coloro che le approvano, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 10 con la introdotta modificazione.

Art. 10.

I residenti sono nominati dal governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia, secondo lo speciale regolamento, di cui alla lettera *c* dell'art. 8, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.

Lo pongo ai voti. Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

TITOLO II.

Dell'amministrazione della giustizia.

Art. 11.

I cittadini italiani e assimilati, saranno soggetti alle leggi italiane, quali esse sono applicate nella Colonia, giusta il disposto dell'art. 3 lettera *a*) e sempre quando non trovino ostacolo in disposizioni regolarmente promulgate nella Colonia.

(Approvato).

Art. 12.

I sudditi coloniali e assimilati saranno giudicati secondo le norme vigenti in Colonia del diritto musulmano (*sceria*) e del diritto consuetudinario indigeno (*testur*), semprechè sieno in armonia con lo sviluppo civile del paese e non presentino stridente contrasto con la nostra civiltà. Il loro stato personale e le loro relazioni di diritto privato saranno regolati secondo le varie prescrizioni religiose e secondo le varie consuetudini.

(Approvato).

Art. 13.

Le giurisdizioni civili e penali, le giurisdizioni speciali e le norme di procedura degli

organi della giustizia coloniale, saranno stabilite dal regolamento giudiziario, di cui all'art. 3, lettera *b*).

(Approvato).

Art. 14.

Gli indigeni e razze affini potranno chiedere un magistrato italiano che li giudicherà a norma dell'art. 12.

(Approvato).

Art. 15.

Ai decreti Reali 2 maggio 1904, n. 311 e 26 gennaio 1905 n. 90, con i quali il Governo del Re ha finora provveduto all'amministrazione della giustizia, in materia penale, è riconosciuta piena efficacia per i procedimenti già incoati anteriormente all'attuazione della presente legge.

È altresì riconosciuta piena efficacia al regolamento 6 gennaio 1906, n. 48 e al decreto 18 aprile successivo, n. 72, coi quali il Governo del Benadir ha provveduto in via provvisoria anteriormente all'attuazione della presente legge all'ordinamento giudiziario della Colonia, alle norme di procedura ed alla competenza per la cognizione in secondo grado delle controversie decise in prima istanza dai residenti.

(Approvato).

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. D'accordo con la Commissione, propongo che sia mantenuto il testo dell'articolo 16 come è proposto nel testo ministeriale.

PRESIDENTE. Sta bene, e darò lettura dell'art. 16 del titolo III e del quale era proposta la soppressione.

TITOLO III.

Della difesa della Colonia.

Art. 16.

La difesa e la sicurezza della Colonia sono affidate al « Regio corpo di truppe coloniali del Benadir », composto di truppe indigene al comando di ufficiali italiani tratti dal Regio

esercito; al « corpo di polizia del Benadir », composto di agenti indigeni comandati da ufficiali e graduati dell'arma dei Reali carabinieri; e alle Regie navi che si trovino di stazione o di passaggio nelle acque della Colonia.

Al governatore o a chi ne fa le veci spetta la facoltà di ordinare le operazioni militari.

Il « corpo di polizia del Benadir » è alla diretta dipendenza del governatore o di chi ne fa le veci.

(Approvato).

Art. 17.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del governatore, il quale, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporrà annualmente all'approvazione del Governo del Re, previo il parere dell'autorità militare che unirà alle proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti, e gli organici militari.

(Approvato).

Art. 18.

Per gli ufficiali italiani nella colonia del Benadir sono in vigore le leggi ed i regolamenti del Regio esercito per i graduati ed i militari di truppa, i regolamenti delle truppe indigene nella colonia Eritrea, modificati secondo le speciali condizioni di persone e di luoghi con le formalità prescritte dall'art. 15.

(Approvato).

TITOLO IV.

Dell'amministrazione finanziaria.

Art. 19.

Il bilancio della Colonia, agli effetti della legge di contabilità generale dello Stato, fa parte integrale di quello del Ministero degli esteri e verrà presentato al Parlamento, munito di una particolare relazione illustrativa, nella quale si darà pure conto dei mutui contratti e delle concessioni di varia natura fatte nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso è formato sotto la direzione del governatore e secondo le sue istruzioni.

Entro la prima quindicina di ottobre, il governatore trasmette al Ministero degli affari esteri il consuntivo dell'esercizio precedente, *da presentarsi al Parlamento*, ed entro gennaio il bilancio di previsione.

Al progetto del bilancio di previsione sono annessi gli organici civili e militari da presentarsi al Parlamento, con il bilancio stesso.

(Approvato).

Art. 20.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo sul rendiconto consuntivo e sulle relative contabilità che le verranno sottoposte per mezzo del Ministero degli affari esteri, con tutti i documenti giustificativi necessari. La Corte dei conti giudicherà i conti degli agenti dell'amministrazione del Benadir ed eserciterà sopra i funzionari stipendiati della Colonia, la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 28 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Il ministro degli affari esteri presenterà annualmente prima della fine di novembre, una relazione sull'amministrazione, gestione e condizione della Colonia, corredata dagli opportuni allegati.

(Approvato).

Art. 22.

Tutti i decreti Reali, concernenti la Colonia del Benadir, saranno pubblicati nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno ed avranno valore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sul *Bullettino ufficiale della Colonia del Benadir*, salvo speciali disposizioni in contrario.

Gli atti del Governo della Colonia, pubblicati nel *Bullettino* predetto, saranno anno per anno raccolti e presentati al Parlamento.

(Approvato).

Art. 23.

Ogni disposizione generale o speciale, contraria alla presente legge, rimane abrogata. La presente legge non potrà tuttavia essere invocata in alcuna sua parte contro diritti acquisiti derivanti da disposizioni o sentenze emanate dalle competenti autorità, prima della sua promulgazione.

La detta legge avrà vigore dal giorno della sua promulgazione e si intende promulgata un mese dopo la sua pubblicazione nella sede del Governo della Colonia.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto.

Pregherei poi la Commissione di avere la bontà di procedere al coordinamento di questo disegno di legge.

Presentazione di disegni di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, per « Variazioni al piano di ammortamento di prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Pisa, in base alla legge 14 luglio 1887 ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, il quale sarà stampato e mandato alla Commissione di finanze.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COCCO-ORTU, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare due disegni di legge per « Maggiori assegnazioni e diminuzione di stanziamento sulla spesa del Ministero degli affari esteri, e del Ministero di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questi due disegni di legge, che saranno stampati e mandati alla Commissione permanente di finanze.

Approvazione del disegno di legge: « Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo egiziano per la costruzione di un edificio scolastico » (N. 508).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo egiziano per la costruzione di un edificio scolastico ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(*V. Stampato, n. 508*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa; si passa alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

È approvato l'annesso contratto stipulato in Cairo d'Egitto tra S. E. Ahmed Mazloum pacha, ministro delle finanze, per conto del Governo egiziano, e il Governo italiano rappresentato dal marchese Salvago-Raggi, agente diplomatico e console generale di S. M. il Re d'Italia in Egitto, per la permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said, con altro del Governo egiziano per essere adibito alla costruzione di un edificio per le Regie scuole di Porto Said.

Art. 2.

La somma di lire 3,362.40 da pagarsi al Governo egiziano a titolo di compensazione per la permuta di cui nell'articolo precedente, sarà imputata al capitolo 36 del bilancio del Ministero degli affari esteri.

CONTRAT D'ECHANGE

Entre S. Exc. Ahmed Mazloum pacha, Ministre des finances agissant pour le Gouvernement égyptien, d'une part, et

Le Gouvernement italien représenté par M. le marquis Salvago Raggi, Agent Diplomatique et Consul Général de Sa Majesté le Roi d'Italie en Egypte, d'autre part,

Il a été d'abord exposé ce qui suit:

Attendu que le Gouvernement italien a acheté en 1888 du Gouvernement égyptien un lot de terrain des biens libres de l'Etat à Port-Said, et indiqué sur le plan des terrains de la plage par le n° 2, d'une contenance de 4199^m2, 76, au prix de 5 fr. le mètre carré, en vue de l'affecter à la construction d'un hôpital;

Attendu que jusqu'à présent cet hôpital n'a pu être bâti sur le susdit terrain, étant donné que sa superficie est de beaucoup supérieure à ce qu'il n'en faut pour le but envisagé;

Attendu que, d'autre part, le dit Gouvernement désire construire dans la même localité une école pour l'éducation des enfants sans distinction de nationalité ni de religion et qu'il ne convient pas au point de vue hygiénique d'ériger les deux établissements dont il s'agit sur ce même lot;

Attendu que pour cette raison le Gouvernement italien a proposé tout dernièrement au Gouvernement égyptien par l'entremise de son Agent Diplomatique, et Consul Général en Egypte:

1° de rétrocéder au Gouvernement égyptien, au prix de 20 fr. le mètre carré, la partie Est du lot désigné par une teinte jaune et par lettre A sur le plan en double annexé aux présentes et dûment signé par les parties contractantes, laquelle partie a une contenance de 2183^m2,76 et est limitée au Nord sur une longueur de 30^m,33 par la rue dite Charie-El-Gharbien n. 41; au Sud sur une longueur de 30^m,38, par la rue dite Charie Ibrahim n. 40; à l'Ouest sur une longueur de 72 m. par la partie Ouest restant du lot n. 2 au Gouvernement italien; et à l'Est sur une longueur de 72 m., par la rue dite Charie-El-Ahram n. 49;

2° de prendre en échange de la susdite partie, la partie Ouest du lot n. 16 des terrains de la plage de Port-Said, au prix de 25 fr. le mètre carré, laquelle partie est indiquée sur ce même plan par des hachures rouges et par lettre B. Cette partie est d'une superficie de 2016 m. et limitée au Nord sur une longueur de 28 m. par la rue dite Charie Ibrahim n. 40; au Sud, sur une longueur de 28 m. par la rue dite Charie Tewfik n. 39; à l'Ouest sur une longueur de 72 m. par la rue dite Charie-El-Suez n. 46; et à l'Est sur une

longueur de 72 m. par la partie Est, restant de ce lot au Gouvernement égyptien;

3° la différence entre le montant total de chacun des deux prix ci-dessus indiqués étant de 6724 fr. 80 en faveur de la partie B, le Gouvernement italien a proposé également de payer au Gouvernement égyptien la moitié seulement de cette différence et ce en vue du but humanitaire et de bienfaisance auquel les terrains seront exclusivement et uniquement affectés.

Il a été arrêté et convenu ce qui suit:

Art. 1.

Le Gouvernement italien rétrocède au Gouvernement égyptien, qui accepte, la susdite partie A de la contenance de 2183^m2,76 au prix de 20 fr. le mètre carré soit au prix total de 43,675 fr. 20 c. et en échange le Gouvernement égyptien, vu les motifs exposés ci-dessus, a consenti de céder au Gouvernement italien, aux clauses et conditions pour la vente des immeubles libres de l'Etat insérées au Journal officiel sub n° 99 en date du 6 septembre 1902, la partie B, dont la contenance et les limites sont indiquées ci-dessus et ce au prix de 25 fr. le mètre carré soit au prix total de 50,400 fr.

La moitié de la différence entre les deux prix s'élevant à 3362 fr. 40 c. a été effectivement payée par le Gouvernement italien à la caisse du Ministère des finances suivant récépissé n° . . . en date du et pour laquelle somme Son Exc. le Ministre des finances donne par les présentes entière et définitive quittance.

Art. 2.

Monsieur l'Agent Diplomatique et Consul Général d'Italie en Egypte déclare par les présentes avoir parfaite connaissance de l'emplacement et de la superficie de la partie B, donnée en échange au Gouvernement italien et d'en avoir déjà été mis en possession. De même le Gouvernement égyptien déclare avoir été mis en possession de la partie A à lui rétrocédée par le Gouvernement italien.

Art. 3.

Le Gouvernement égyptien ne sera tenu à rien vis-à-vis du Gouvernement italien en ce qui concerne l'usage qui sera fait de la partie

A qui lui est rétrocédée par les présentes, étant entendu qu'il reste libre d'en disposer comme bon lui semblera sans aucune réserve quelconque tant que pour lui que pour celui à qui il pourra en transférer la propriété.

Art. 4.

Le Gouvernement italien s'engage formellement à affecter exclusivement la partie B à la construction d'une école ou bien à l'usage d'une institution de bienfaisance et à maintenir d'une manière exclusive, constante et in perpetuo, la destination des lieux à cet usage étant entendu que c'est uniquement en vue de cette destination que la différence entre les prix des deux terrains a été réduite de la moitié.

En cas de contravention à cette clause, le Gouvernement italien sera tenu de payer au Gouvernement égyptien à titre de supplément de prix le montant de la différence entre le prix réduit de la partie B qui est de 47,037 fr. 60 c. et la valeur estimative de cette partie au moment où la contravention sera constatée tel que cette valeur sera fixée par les agents du Gouvernement égyptien. En aucun cas le supplément du prix ci-dessus ne pourra être inférieur à la moitié de la différence entre les prix totaux des deux parties A et B laquelle moitié s'élève à 3362 fr. 40.

Art. 5.

Toutes les clauses de l'acte de vente passé en 1888 pour le terrain dont une partie est rétrocédée au Gouvernement égyptien par les présentes, restent maintenues dans toutes les dispositions qui ne sont pas contraires au présent contrat.

Fait en double au Caire, le....

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio della Società delle industrie femminili italiane » (N. 465).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio della Società delle industrie femminili italiane ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a concedere con esenzione di tasse una tombola telegrafica per la somma di un milione di lire, a beneficio della Società delle industrie femminili italiane.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

SONNINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO. Quando venne questo modesto progetto di legge agli Uffici io presi la parola per osservare che non mi sembrava il caso di dare il consenso a questa tombola.

Certamente l'opera per la quale si richiede un aiuto è simpaticissima; lo scopo è benefico, e nulla desidererei di meglio che poter dare il mio voto a qualche cosa che possa giovare all'impresa. Però, dal punto di vista legale, mi pare che ciò che stiamo per votare, prepari un pericoloso precedente, inquantochè ora si tratta di una Società cooperativa per azioni, la quale nel suo Statuto parla di interessi e di azioni.

Nella relazione molto estesa del nostro collega Cadolini, si dice che questi interessi sono abbandonati: lo credo perfettamente, tanto più che fra gli azionisti vediamo che figura Sua Maestà, il quale non prenderà certamente dei dividendi.

Ma chi toglierà dalla mente di qualcuno che possa anche ritirarli? Ad ogni modo se non si riscuotano è tutta bontà degli azionisti, ma legalmente essi hanno ogni diritto di incassarli. Ora se noi concediamo la facoltà di fare una lotteria ad una Società che è rappresentata da signore molto benemerite, ma che è sempre una cooperativa, io domando come potrebbe rifiutarsi questo consenso anche a delle Società cooperative di muratori, di calzolari, od altro? Con questo si pregiudica in modo assoluto la questione, mentre si potrebbe girare benissimo le difficoltà se la Società in questione si convertisse in una di mutuo soccorso.

Nella relazione, siccome si accenna alle difficoltà che furono fatte nell'Ufficio, mi si dice quasi ostile a questa istituzione: niente di meno vero. Io vorrei in tutti i modi cooperare al suo

incremento; ma mi pare che non sia questo proprio il modo. La scusa neppure è buona ed il momento non è stato ben scelto, poichè noi sappiamo (e lo dice la relazione) che fu appunto dopo l'incendio che avvenne a Milano dove furono distrutte molte di quelle mercanzie quivi esistenti, che sorse questa idea. Ora questa disgrazia è veramente spiacevole. Non si è potuto, sembra, recuperare dalla Società assicuratrice la somma assicurata, poichè si andò a cercare non in Italia, ma nel Belgio, una piccola Società in cui, mi si dice, gli azionisti fanno versamenti via via, secondo l'importanza delle assicurazioni che vengono contrattate.

Quell'Istituto non è rappresentato e non ha facoltà di operare in Italia, ed il processo bisogna farlo laggiù.

Io non dico che le signore vogliano coprirsi con questa tombola, ma ad ogni modo si può supporre che vogliano togliersi da ogni difficoltà con la tombola in questione. Non è gran somma quella che si è perduta 140,000 o 150,000 lire credo, e si chiede un milione. Ora anche un milione, che sarà ridotto a 300,000 o 400,000 lire (perchè gl'impresari e i banchieri che fanno questo genere di affari si prendono una buona parte per loro), mi pare una somma enorme, esorbitante per i bisogni di queste industrie.

I danari non fanno mai male, è vero, ma io dico che il momento non è stato scelto bene, perchè genera il sospetto che le signore avendo chiesto questo aiuto al paese possano approfittarne, quantunque io non credo che ciò sia nell'animo loro.

Io dunque consiglierai di ripresentare al più presto questa legge, ma cambiandone la veste legale. Questa Società invece di essere una cooperativa per azioni dovrebbe diventare una di mutuo soccorso od assumere altra forma di Opera pia o di beneficenza. E ciò non dico a caso perchè anche io, come il relatore, ho cercato lo Statuto, dove all'art. 16 si dice: « il patrimonio della Società è costituito oltre che dall'importo delle azioni, dalle riserve » ecc. ecc. « Dagli utili sociali saranno prelevati anzitutto gli interessi in quella misura che sarà determinata » dall'Assemblea, ma non superiori al 4 per cento, e ciò è già un discreto impiego. Gl'interessi non si pagano sul valore nominale dell'azione, se esse non siano state pagate

da almeno un semestre, dimodochè le povere operaie che le pagano poco per volta non godono di questi interessi.

Gli utili netti risultati hanno poi una ripartizione come segue: il 20 per cento va alla riserva, il 20 per cento al personale (e si capisce che questo passa per il primo) e finalmente il 60 per cento resterà agli operai...

Tutto insieme questo Statuto non brilla per una grande generosità. Ripeto si cambi la forma di esso ed io sarò il primo a votare la tombola.

Chiusura di votazione.

IL PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i senatori segretari di voler procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Ripresa della discussione.

IL PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge N. 465.

Ha facoltà di parlare il senatore Bettoni.

BETTONI. Sperava proprio che dopo la relazione esauriente fatta dall'onorevole Cadolini il collega Sonnino avrebbe dimesse le armi contro questa legge, che in fondo ha un'importanza anche morale, alla quale forse lo stesso collega Sonnino non ha fatto attenzione come si conviene.

E l'importanza morale, secondo il mio modo di vedere, consiste nel fatto che si tratta di appoggiare un'iniziativa veramente benemerita. È un fatto che queste industrie femminili, lungi dal rappresentare quella speculazione che il collega Sonnino ha creduto di far rilevare, costituiscono dei sacrifici fatti da persone, che si prestano largamente per facilitare a povere operaie il modo di guadagnarsi da vivere. L'assenza completa del desiderio di lucro da parte delle iniziatrici è stata così bene provata dalla relazione del collega Cadolini che mi dispenso dal dover aggiungere parole.

Non siamo di fronte ad una vera Società per azioni, ma ad una specie di associazione che ha il suo capitale rappresentato da delle obbligazioni, se pure così possono chiamarsi, obbligazioni, le quali non riscuotono neppure l'in-

teresse legale e che in realtà hanno tutt'altra ragione di essere che quella del pensiero d'un guadagno possibile. Perchè dunque voler negare un aiuto ad una iniziativa di questo genere, iniziativa, che ha tutta la fragranza di essere qualche cosa di veramente elevato, inquantochè richiama l'attenzione ad opera seria e proficua di una parte della Società, che il più delle volte si dedica a cose frivole, sia detto pure senza offendere alcuno, e che in questo caso ripeto si volge invece ad uno scopo utile per il bene sociale e per l'assistenza delle classi lavoratrici? E ciò tanto più in quanto questo sussidio venne da noi invece largheggiato in tutti i modi in altre circostanze? A me pare proprio che si voglia cercare il pelo nell'uovo ed in una materia affatto inopportuna.

Ha detto il collega Sonnino che l'assicurazione fatta a Milano per la esposizione delle industrie femminili fu eseguita in un modo poco prudente; ed è vero; ma questo prova ancora una volta che queste benemerite iniziatrici che non sono guidate dal desiderio di lucro, meritano di esser secondate tanto più, in quanto l'opera loro fu attraversata da una doppia calamità: l'incendio ed il mancato risarcimento.

Se ciò non fosse, proprio per queste ragioni vorreste ancor maggiormente inferire contro questa Società, e darle meno aiuto perchè possa riaversi? In definitiva contro chi si ripercuoterebbe questa severità? Appunto contro coloro, che non sono beneficate, ed in fondo finireste per distruggere un'opera, che è lodata da tutti compreso il collega Sonnino. Dopo queste brevi osservazioni non ho altro che porgere una parola di lode all'iniziativa in sè ed alla relazione dell'onorevole Cadolini, che ha così bene illustrato la domanda che fu fatta dalla Società e pregare l'onorevole Sonnino a voler spuntar le armi (per la cortesia che gli è innata) che ha voluto rivolgere contro questa legge benefica. (*Approvazioni*).

SONNINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SONNINO. Prima di tutto in questioni di legge da votare io sono lieto di scambiare cortesie con amici e con tutti, ma voto secondo la mia coscienza e non secondo le preghiere.

Dunque l'onor. Bettoni ha principiato col dire che sperava che io non avessi parlato e la sua speranza era giusta, perchè di questo affare mi

ero intrattenuto nell'Ufficio e non volevo più occuparmene qui. Ma è avvenuto un fatto che mi ha non poco sorpreso: una circolare di un ministro il quale prega... (*Commenti*).

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare per fatto personale.

SONNINO... il quale prega i colleghi di votare questa legge (*commenti e rumori*). Il ministro si è indicato da sè. Questo trovo che non è corretto. Io capisco un atto simile nel Consiglio dell'Impero della Russia (*rumori prolungati e commenti*), ma qui ogni senatore vota secondo la propria coscienza e non per preghiere. Ecco la vera ragione per cui ho preso oggi la parola (*interruzioni e commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro degli affari esteri.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Io devo protestare sdegnosamente contro le parole inconsulte dell'onor. Sonnino. Io, come ministro, me ne appello a tutti i colleghi, non ho mai tentato di esercitare nessuna pressione sul Senato. Sarebbe stato atto stolido, che il Senato non avrebbe sopportato e non sopporterebbe da nessuno. Soltanto come senatore, in forza dello stesso diritto che ha il senatore Sonnino, e che rivendico altamente anche per me, mi sono permesso di manifestare ad alcuni amici la mia opinione su questo disegno di legge. Questo e non altro è il fatto, e mi meraviglio altamente che il senatore Sonnino, il quale già altra volta, in occasione di discussioni alte e serene, è venuto a muover attacchi personali a me, abbia scelto molto infelicitemente questa occasione per ripeterli.

SONNINO. Io il ministro non l'ho nominato, ho detto un ministro in genere. È dal ministro degli esteri però che era firmata la circolare, e non dal senatore Tittoni. (*Rumori vivissimi, interruzioni*).

CADOLINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CADOLINI, *relatore*. Il concetto della istituzione di cui ci occupiamo, e che si presenta con un carattere assolutamente nuovo, è stato ispirato da un altissimo sentimento di filantropia e di bontà.

Tale istituzione, come è detto nella relazione, ha per iscopo, di sostituire alla lotta di classe la fratellanza fra le classi. Animate da sì eletto fine vediamo le più distinte dame occuparsi

umanamente della sorte delle operaie, che soglion chiamare le loro compagne facendosi intermediarie fra esse e le acquirenti, di guisa che la loro opera è per intero remunerata, anzichè essere sfruttata dagli speculatori. Per ottenere che i lavori riescano pregevoli e perfetti, le signore del Comitato, dànno personalmente alle lavoratrici i modelli, i disegni e gli insegnamenti e nel tempo stesso le provviste occorrenti.

Mai prima d'ora è sorta una istituzione cotanto benefica, e cotanto lodevole. Nè si comprende come l'onor. Sonnino voglia abbassare, ponendola a pari colla più volgare speculazione, un'istituzione che è tanto alta e tanto nobile. (*Approvazioni vivissime*).

Egli vorrebbe rintracciare, dove non sono, i caratteri della speculazione; ma nella relazione si è dimostrato, che i suoi apprezzamenti sono assolutamente erronei.

Egli nota che furono emesse azioni alle quali sono assegnati dividendi, mentre nella relazione si è dimostrato che queste si chiamano bensì azioni, ma in realtà tali non sono; dappoichè esse rappresentano una forma speciale di mutui, che il Comitato dirigente dovette contrarre al fine di creare il capitale circolante, indispensabile per anticipare la spesa delle provviste, e per poter retribuire le operaie prima che gli oggetti sieno venduti.

Non sono vere azioni, e poco importa che ne abbiano la denominazione, quando, guardando alla sostanza, facilmente si rileva che sono proprie e vere obbligazioni, perchè il dividendo ad esse assegnato non può superare il 4 per cento e può anche ridursi a zero, come avvenne l'anno scorso, mentre le vere azioni sono quelle che dividono senza limiti tutto il beneficio e che hanno per iscopo il proprio lucro; qui invece hanno per iscopo di beneficiare le lavoratrici.

Tutto ciò è già stato spiegato dall'Ufficio centrale, e non s'indovina perchè l'onor. Sonnino non tenga conto delle considerazioni espresse. Nella relazione sono state anticipatamente distrutte le argomentazioni che egli ha testè svolte innanzi a voi; e appare increscioso il dover fare una discussione di tale natura, sopra un ordinamento il cui scopo è tanto palese.

L'onor. Sonnino suggerisce che la cooperativa si trasformi in una Società di mutuo soccorso! Ma che mutuo soccorso! È il caso in-

verso della mutualità, perchè il soccorso (quando così si voglia chiamare) è dato da una parte e ricevuto dall'altra. Sussiste invece la cooperazione, nè può esservi mutualità fra le istitutrici che sono permanenti e le lavoratrici che sono avventizie. Mentre invece, allorchè si verifichi il beneficio, questo va alle operaie, sebbene sieno già state retribuite in ragione del lavoro che hanno presentato.

L'onor. Sonnino ha poi voluto alludere al doloroso evento dell'incendio e della assicurazione presso una Società, che non fu felicemente scelta; ma questo incidente non ci riguarda. Noi dobbiamo tener presente che lo scopo della cooperativa non può esser più bello, che il fine del disegno di legge è di dare più largo incremento ad una istituzione, la quale ha un carattere rispondente in modo eminente ai sentimenti dei tempi nostri; e tende a confortare la società borghese nel fermo, civile, umano proposito di contrapporre il socialismo e l'azione morale, al socialismo anarchico. (*Approvazioni*).

È in questo senso che noi dobbiamo considerare l'istituzione, senza entrare in certi particolari che non ci riguardano.

E l'Ufficio centrale confida che il Senato vorrà fare buon viso a questo disegno di legge, senza tenere in alcun conto le peregrine osservazioni che sono già state eliminate, e anticipatamente per intero confutate nella relazione.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Mi permetta il Senato di aggiungere brevi osservazioni in difesa del progetto di legge.

Anzitutto osservo che, come ha egregiamente dimostrato l'onorevole senatore Cadolini, presidente e relatore dell'Ufficio centrale, la Società delle industrie femminili italiane, sorta per iniziativa di nobili signore, non mira a scopi di speculazione. Essa tende ad un alto fine di solidarietà sociale e se ha emesso azioni, queste sono di valore assai limitato e non danno diritto a dividendo. È vero che nello statuto si accenna ad un modico interesse, ma esso è variabile e può anzi dirsi facoltativo il corrisponderlo. In fatto questo interesse talvolta, come nell'anno scorso, non è stato corrisposto nemmeno in modica misura. Aggiungo che il 60 per cento degli utili è de-

stinato alle operaie; e che a formare il capitale hanno concorso principi appartenenti alla Casa Reale e finanche i nostri Augusti Sovrani! Il che basta ad escludere ogni carattere di speculazione.

In concreto lo scopo della Società è triplice: procura e agevola il lavoro alle operaie; si fa intermediaria fra queste e gli acquirenti per lo smercio dei lavori; fornisce alle operaie i modelli più perfetti per i loro lavori.

Mi permetta il Senato di affermare che è questa un'istituzione eminentemente educativa ed istruttiva, la quale promuove e dirige l'onesto lavoro, garanzia di moralità. Su questo io richiamo tutta la vostra attenzione. Nessuna speculazione vi è in una tale opera di solidarietà sociale.

Infine aggiungo che la nostra legislazione è stata sempre larga di favori alle società cooperative e tanto più deve esserlo verso una cooperativa informata a scopi educativi ed umanitari.

Per queste ragioni io mi auguro che il Senato voglia dare il suo voto favorevole a questo progetto di legge. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Tombola telegrafica a favore degli istituti pii di Potenza » (N. 512).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli istituti pii di Potenza ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il ministro delle finanze è autorizzato a concedere con esenzione di tasse una tombola telegrafica per la somma di 400 mila lire a beneficio di quattro istituti pii di Potenza — Ospizio di mendicizia — Asilo infantile — Ricovero per le orfanelle ed ospedale civile.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla imposta di ricchezza mobile ». (N. 491).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla imposta di ricchezza mobile ».

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura di questo disegno di legge.

ARRIVABENE, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 491).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

A cominciare dall'anno 1907 sono abolite le revisioni biennali dei redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile, ordinate dall'art. 22, secondo comma, della legge 24 agosto 1877, n. 4021 (testo unico).

I redditi accertati per ogni singolo contribuente non possono essere variati per iniziativa dell'agenzia delle imposte, se non decorso un quadriennio dall'anno per il quale avvenne l'accertamento, e per iniziativa dei contribuenti se non decorso un biennio dall'anno stesso; fermo restando, per il rimanente, il disposto dall'art. 28 della citata legge e salvo il diritto allo sgravio in caso di cessazione del reddito.

In ognuno dei casi indicati nel comma precedente, la valutazione dei redditi sarà fatta sulla media dei due esercizi annuali anteriori a quello in cui la rettificazione è promossa.

(Approvato).

Art. 2.

Il periodo utile per la presentazione delle rettifiche da parte dei contribuenti decorre dal 1° maggio al 31 luglio, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. L'agente potrà fare le proprie rettificazioni e controrettificazioni fino alla pubblicazione dei ruoli.

(Approvato).

Art. 3.

Per le Società e gli Istituti indicati nell'articolo 25 della legge 24 agosto 1877, n. 4021, rimane fermo il disposto dell'articolo stesso.

Tali enti però devono ogni anno presentare, agli effetti dell'imposta per l'anno successivo, le proprie denunce entro tre mesi dall'approvazione dei rispettivi bilanci, ma non oltre il 31 dicembre. L'agente può notificare le proprie proposte anche dopo la pubblicazione dei ruoli purchè non siano decorsi due mesi dalla presentazione della denuncia.

(Approvato).

Art. 4.

Il Governo del Re provvederà alla riforma del regolamento approvato con Regio decreto 3 novembre 1894, n. 493.

BORGATTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA, *relatore*. Nella relazione dell'Ufficio centrale, che accompagna questo disegno di legge, il Governo del Re è invitato, in occasione della revisione del regolamento per l'esecuzione della legge, come gli se ne dà facoltà dall'art. 4, a considerare se non sia il caso di portare da due anni a quattro la permanenza in ufficio delle Commissioni mandamentali e provinciali.

Gradirei per tanto di sapere dall'onor. ministro se egli accetta questa raccomandazione.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Dichiaro di accettare la raccomandazione fatta nella relazione dell'Ufficio centrale a questo riguardo e per due ragioni. Prima perchè noi sappiamo pur troppo quanto sia più difficile la condizione dei contribuenti i cui reclami debbono essere

giudicati dalle nuove Commissioni mandamentali e provinciali e poi anche per porre un rimedio ai gravi ritardi che frappongono queste Commissioni al principio dei lavori in occasione dell'insediamento biennale, quando si verifica una notevole sospensione nelle loro funzioni giudicanti.

Perciò quando sarà approvato questo disegno di legge, si rivedrà il regolamento ed in esso sarà tenuto conto di quanto raccomanda l'Ufficio centrale.

BORGATTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGATTA, *relatore*. Prendo atto delle cortesie dichiarazioni dell'onor. ministro delle finanze e sentitamente lo ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti l'art. 4.

Chi intende di approvarlo è pregato alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla fillossera » (N. 492).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla fillossera ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura di questo disegno di legge.

MELODIA, *segretario*, legge:

(V. Stampato n. 492).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Pei terreni coltivati a vite, dichiarati invasi dalla fillossera, saranno accordate moderazioni annuali d'imposte e sovrimposte per gli anni nei quali, a causa della fillossera, sia perduto almeno la metà del prodotto.

Le nuove piantagioni di viti sostituite a quelle danneggiate o distrutte dalla fillossera, saranno esenti dall'imposta durante 5 anni dal ripian-

tamento. Lo stesso appezzamento però non potrà godere dell'esenzione più di una volta.

Questo beneficio verrà accordato dal 1° gennaio 1908 anche agli impianti che siano già avvenuti al momento della esecuzione della presente legge, purchè non risalgano oltre il 1905.

(Approvato).

Art. 2.

Dove ancora non è formato il nuovo catasto, ordinato dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3^a), la rendita catastale dei terreni, nei quali, a causa della fillossera, venga a mancare almeno la metà del prodotto ordinario della vite, sarà determinata considerandoli spogli di viti, e destinati a quella fra le colture di suolo in uso nel comune o nei comuni limitrofi, che meglio si adatti alle loro condizioni.

Qualora si proceda alla sostituzione con altre viti, le nuove piantagioni godranno dell'esenzione quinquennale dall'imposta di cui all'art. 1°. Trascorsi i cinque anni, vi saranno assoggettate determinandone la rendita catastale con i criteri di stima stabiliti per la formazione del catasto.

(Approvato).

Art. 3.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno date le norme per la esecuzione delle disposizioni contenute nella presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Taverna di fare l'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TITTONI, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati dal titolo: « Convenzione internazionale a favore delle navi ospitaliere »;

« Stanziamento di L. 152,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio 1907-908 con la denominazione: « Spese per la Macedonia »;

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1906-907 »;

« Riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro degli esteri della presentazione di questi disegni di legge. Quello per le carriere del Ministero degli esteri sarà mandato agli Uffici; quelli per le maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa per il Ministero degli esteri, e per lo stanziamento di L. 152,000 in uno speciale capitolo della parte straordinaria del bilancio del Ministero degli affari esteri, alla Commissione di finanze; ed infine quello per la Convenzione internazionale a favore delle navi ospitaliere, alla Commissione per i trattati.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alle spoglie delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1907-908:

Senatori votanti	85
Favorevoli	79
Contrari	6

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-907 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 APRILE 1907

Ordinamento della Somalia italiana meridionale (Benadir):

Senatori votanti	78
Favorevoli	57
Contrari	21

Il Senato approva.

Contratto di permuta di un terreno demaniale sito sulla spiaggia di Porto Said con altro del Governo egiziano per la costruzione di un edificio scolastico:

Senatori votanti	78
Favorevoli	67
Contrari	11

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a beneficio della Società delle industrie femminili italiane:

Senatori votanti	78
Favorevoli	61
Contrari	17

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore degli Istituti pii di Potenza:

Senatori votanti	78
Favorevoli	58
Contrari	20

Il Senato approva.

Abolizione delle revisioni biennali dei redditi di ricchezza mobile ed altre modificazioni alla legge sulla imposta di ricchezza mobile:

Senatori votanti	78
Favorevoli	68
Contrari	10

Il Senato approva.

Disposizioni relative ai terreni danneggiati dalla fillossera:

Senatori votanti	78
Favorevoli	67
Contrari	11

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno della seduta di lunedì alle ore 15:

I. votazione per la nomina:

a) di un componente della Commissione per la diffusione della istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle Isole;

b) di un commissario di vigilanza al fondo per l'emigrazione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1907-908 (N. 509);

Convalidazione del Regio decreto n. 606, in data 30 ottobre 1904, portante modificazioni al repertorio della tariffa dei dazi doganali (N. 461);

Convalidazione del Regio decreto 4 marzo 1906, n. 54, portante modificazioni al repertorio e alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali (N. 462);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1906-907 (N. 510);

Approvazione del contratto 4 luglio 1906, per la vendita al comune di Padova, verso il prezzo di lire 80,000, del fabbricato demaniale detto di San Matteo (N. 467);

Costruzione di nuova sede pel Ministero di agricoltura, industria e commercio (N. 497);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1901-902 (N. 223);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1902-903 (N. 224);

Pagamento della somma dovuta ai Regi Spedali riuniti di S. Chiara in Pisa per le spese sostenute in servizio delle cliniche universitarie dall'anno scolastico 1866-67 a quello 1881-82 (N. 522);

Sui professori straordinari delle Regie Università e altri Istituti superiori universitari anteriormente alla legge 12 giugno 1904, n. 253 (N. 92-B);

Impianto di vie funicolari aeree (N. 331 - *Seguito*).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 3 maggio 1907 (ore 21).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 27 APRILE 1907

Ordinamento del Benadir (Somalia italiana meridionale)

TITOLO I.

Del governo della Colonia.

Art. 1.

Le regioni dell'Africa orientale soggette alla sovranità dell'Italia, poste tra il sultanato di Obbia ed il fiume Giuba e tra l'Oceano Indiano, l'Etiopia e la Somalia inglese, sono riunite sotto una unica amministrazione, e denominate Benadir.

Art. 2.

La Colonia del Benadir è retta da un governatore civile, nominato con decreto Reale, su proposta del ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio dei ministri.

Il Governatore esercita le sue funzioni a mezzo di un ufficio di governo e di residenti.

In caso di assenza del Governatore il ministro degli esteri indicherà il funzionario che ne farà le veci.

Art. 3.

È data facoltà al Governo del Re:

a) di estendere al Benadir, apportandovi le modificazioni richieste dalle condizioni locali, purchè non riguardino lo stato personale e le relazioni di famiglia degli Italiani, i codici, le leggi ed i regolamenti del Regno, e, sotto la medesima riserva, di promulgarvi disposizioni legislative nuove, mantenendo per gli indigeni in vigore le leggi e consuetudini locali in quanto non siano contrari ai principii delle leggi italiane.

b) di promulgare nella Colonia, tenuto conto delle condizioni locali, le disposizioni relative all'ordinamento amministrativo, giudiziario e militare.

c) di procedere all'accertamento di tutte le terre di libera disponibilità dello Stato, rispettando le occupazioni attuali che possono costituire diritti secondo consuetudini locali;

d) di alienare fabbricati o terreni di proprietà demaniale o di provvedere alla loro messa in valore, per mezzo di affitti o concessioni temporanee, o perpetue a titolo oneroso o gratuito;

e) di provvedere intorno ai tributi indigeni, ai dazi doganali e alle imposte e tasse aventi effetto anche su persone non residenti nella Colonia.

f) di regolare il sistema e la circolazione monetaria;

g) di contrarre mutui e di accendere debiti per la Colonia, con esenzione di qualsiasi imposta, allo scopo di provvedere ad opere di pubblica utilità, per qualsiasi scopo. L'onere complessivo annuo del bilancio della Colonia, per interessi e quote di rimborso non potrà superare una somma equivalente ai due terzi delle entrate proprie ordinarie della Colonia computate sulla media dell'ultimo quinquennio, e l'impegno di bilancio non dovrà durare oltre venti esercizi finanziari.

Art. 4.

Il Governo del Re, è autorizzato a delegare, con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale,

al Governatore le facoltà di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), dell'articolo 3.

Nel Reale decreto di delega della facoltà di cui alla lettera *g*) dell'art. 3, dovranno essere indicate le opere per provvedere alle quali tale facoltà è consentita al Governatore.

Art. 5.

Le facoltà indicate negli articoli 3 e 4 sono esercitate dal Governo del Re con decreti Reali, sentito il Consiglio coloniale, istituito in virtù dell'art. 1 della legge 24 maggio 1903, n. 205, e sentiti i ministri direttamente interessati.

Art. 6.

Nei rispetti della Colonia del Benadir tutte le facoltà e tutte le attribuzioni deferite al Governo del Re saranno esercitate per mezzo del ministro degli affari esteri.

Art. 7.

Il governatore, nella sua qualità di rappresentante del Governo centrale, è investito di tutte le facoltà che i ministri del Re possono delegare.

Art. 8.

Il governatore ha facoltà:

a) di variare i diritti doganali di uscita secondo la necessità del commercio;

b) Di regolare il cambio.

c) di aumentare o diminuire, quando speciali circostanze lo richieggano, i tributi indigeni, limitatamente all'esercizio in corso ed entro i limiti di un terzo;

d) di provvedere con suo decreto ai servizi delle residenze, di pubblica sicurezza, delle carceri, di porto, di posta e telegrafo, di contabilità, di cassa, dei lavori pubblici, della sanità pubblica ecc.;

e) di emanare regolamenti per l'esercizio della caccia e della pesca, per la razionale utilizzazione e la conservazione delle foreste e per la concessione di terreni a scopo edilizio;

f) di tener sospesa l'applicazione delle pene e d'interromperne la espiatione, anche quando fosse incominciata, in quei casi eccezionali nei quali egli credesse conveniente di proporre la grazia;

g) di condonare qualsiasi multa dovuta all'erario pubblico, salvo quelle dipendenti da inadempimento di contratto;

h) di prendere, con ordinanza propria, i provvedimenti di sicurezza richiesti dall'ordine pubblico e di farli eseguire, previo bando, dalla forza a sua disposizione.

i) di stornare dall'uno all'altro articolo del bilancio, con suo decreto da comunicarsi al ministro degli affari esteri, con le opportune giustificazioni, fondi non destinati a spese d'ordine ed obbligatorie.

Art. 9.

Tutte le facoltà accordate al governatore in virtù della presente legge, si esplicano con suoi decreti da comunicarsi immediatamente al Governo del Re.

Art. 10.

I residenti sono nominati dal governatore ed agiscono in suo nome nelle regioni loro rispettivamente affidate. Essi esercitano funzioni amministrative, giudiziarie, di stato civile e di polizia, secondo lo speciale regolamento, di cui alla lettera *c* dell'art. 8, ed hanno alla propria dipendenza, nei riguardi politici, le truppe della regione loro affidata.

TITOLO II.

Dell'amministrazione della giustizia.

Art. 11.

I cittadini italiani e assimilati, saranno soggetti alle leggi italiane, quali esse sono applicate nella Colonia, giusta il disposto dell'articolo 3 lettera *a*) e sempre quando non trovino ostacolo in disposizioni regolarmente promulgate nella Colonia.

Art. 12.

I sudditi coloniali e assimilati saranno giudicati secondo le norme vigenti in Colonia del diritto musulmano (*sceria*) e del diritto consuetudinario indigeno (*testur*), semprechè sieno in armonia con lo sviluppo civile del paese e non presentino stridente contrasto con la nostra civiltà. Il loro stato personale e le loro relazioni

di diritto privato saranno regolati secondo le varie prescrizioni religiose e secondo le varie consuetudini.

Art. 13.

Le giurisdizioni civili e penali, le giurisdizioni speciali e le norme di procedura degli organi della giustizia coloniale, saranno stabilite dal regolamento giudiziario, di cui all'art. 3, lettera *b*).

Art. 14.

Gli indigeni e razze affini potranno chiedere un magistrato italiano che li giudicherà a norma dell'art. 12.

Art. 15.

Ai decreti Reali 2 maggio 1904, n. 311 e 26 gennaio 1905, n. 90, con i quali il Governo del Re ha finora provveduto all'Amministrazione della giustizia, in materia penale, è riconosciuta piena efficacia per i procedimenti già incoati anteriormente all'attuazione della presente legge.

È altresì riconosciuta piena efficacia al regolamento 6 gennaio 1906, n. 48 e al decreto 18 aprile successivo, n. 72, coi quali il Governo del Benadir ha provveduto in via provvisoria anteriormente all'attuazione della presente legge all'ordinamento giudiziario della colonia, alle norme di procedura ed alla competenza per la cognizione in secondo grado delle controversie decise in prima istanza dai residenti.

TITOLO III.

Della difesa della Colonia.

Art. 16.

La difesa e la sicurezza della Colonia sono affidate al « Regio corpo di truppe coloniali del Benadir », composto di truppe indigene al comando di ufficiali italiani tratti dal Regio esercito; al « corpo di polizia del Benadir », composto di agenti indigeni comandati da ufficiali e graduati dell'arma dei Reali carabinieri; e alle Regie navi che si trovino di stazione o di passaggio nelle acque della Colonia.

Al governatore o a chi ne fa le veci spetta la facoltà di ordinare le operazioni militari.

Il « corpo di polizia del Benadir » è alla diretta dipendenza del governatore o di chi ne fa le veci.

Art. 17.

L'ordinamento militare della Colonia è stabilito dal Governo del Re su proposta del governatore, il quale, tenuto conto della situazione politica della Colonia e delle condizioni del bilancio coloniale, sottoporrà annualmente all'approvazione del Governo del Re, previo il parere dell'autorità militare che unirà alle proposte, il contingente di truppa da tenersi sotto le armi nei vari reparti, e gli organici militari.

Art. 18.

Per gli ufficiali italiani nella Colonia del Benadir sono in vigore le leggi ed i regolamenti del Regio esercito per i graduati ed i militari di truppa, i regolamenti delle truppe indigene nella Colonia Eritrea, modificati secondo le speciali condizioni di persone e di luoghi con le formalità prescritte dall'articolo 5.

TITOLO IV.

Dell'amministrazione finanziaria.

Art. 19.

Il bilancio della Colonia, agli effetti della legge di contabilità generale dello Stato, fa parte integrale di quello del Ministero degli esteri e verrà presentato al Parlamento, munito di una particolare relazione illustrativa, nella quale si darà pure conto dei mutui contratti e delle concessioni di varia natura fatte nel corso dell'esercizio finanziario.

Esso è formato sotto la direzione del governatore e secondo le sue istruzioni.

Entro la prima quindicina di ottobre, il governatore trasmette al Ministero degli affari esteri il consuntivo dell'esercizio precedente, *da presentarsi al Parlamento*, ed entro gennaio il bilancio di previsione.

Al progetto del bilancio di previsione, sono annessi gli organici civili e militari da presentarsi al Parlamento, con il bilancio stesso.

Art. 20.

La Corte dei conti eserciterà il suo controllo sul rendiconto consuntivo e sulle relative contabilità che le verranno sottoposte per mezzo del Ministero degli affari esteri, con tutti i documenti giustificativi necessari. La Corte dei conti giudicherà i conti degli agenti dell'amministrazione del Benadir ed eserciterà sopra i funzionari stipendiati della Colonia, la giurisdizione di cui all'art. 67 del testo unico della legge 28 febbraio 1884, n. 2016.

TITOLO V.

Disposizioni generali.

Art. 21.

Il ministro degli affari esteri presenterà annualmente prima della fine di novembre, una relazione sull'amministrazione, gestione e condizione della Colonia, corredata dagli opportuni allegati.

Art. 22.

Tutti i decreti reali, concernenti la Colonia del Benadir, saranno pubblicati nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno ed avranno valore quindici giorni dopo la loro pubblicazione sul « Bullettino ufficiale della Colonia del Benadir », salvo speciali disposizioni in contrario.

Gli atti del governo della Colonia, pubblicati nel Bullettino predetto, saranno anno per anno raccolti e presentati al Parlamento.

Art. 23.

Ogni disposizione generale o speciale, contraria alla presente legge, rimane abrogata. La presente legge non potrà tuttavia essere invocata in alcuna sua parte contro diritti acquisiti derivanti da disposizioni o sentenze emanate dalle competenti autorità, prima della sua promulgazione.

La detta legge avrà vigore dal giorno della sua promulgazione e si intende promulgata un mese dopo la sua pubblicazione nella sede del governo della Colonia.